

STATUTO DELLA SOCIETA' "TARQUINIA MULTISERVIZI" Srl
TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE

PARTE PRIMA - Costituzione, sede, oggetto sociale e durata

Art. 1 - (Costituzione)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Tarquinia Multiservizi" s.r.l.
2. La società svolge le attività di cui all'art. 5 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 nell'interesse del socio pubblico, Comune di Tarquinia, che detiene interamente il capitale sociale.

Art. 2 - (Sede sociale)

1. La società ha sede legale nel Comune di Tarquinia.

Art. 3 - (Indirizzo e Controllo)

1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il socio pubblico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L..
3. In particolare il controllo è esercitato attraverso la consultazione con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- entro il 15 novembre di ciascun anno, fatte salve eventuali e diverse determinazioni del socio, da assumere previa richiesta della società, presenterà al Consiglio Comunale il budget economico-finanziario dell'anno successivo, unitamente al Piano Operativo annuale di Sviluppo della società, al Piano Industriale, al Piano di investimento ed alla programmazione del fabbisogno del personale, per la successiva approvazione. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio. Il budget economico-finanziario, il piano operativo, il piano industriale, il piano di investimenti e la programmazione del fabbisogno del personale approvati hanno carattere autorizzatorio e vincolante per la società e quindi obbligano quest'ultima a segnalare, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, ogni scostamento delle entrate e delle spese rispetto a quelle riportate nei suddetti documenti;
- entro il mese di giugno di ogni anno, e comunque prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione relazionerà in Commissione Consiliare prima e in Consiglio Comunale poi circa i risultati del bilancio d'esercizio;
- entro il 31 di luglio di ciascun anno, la società invierà al socio la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, indicando lo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo della società. Il socio ne darà informazione al Consiglio Comunale;
- con cadenza bimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione relazionerà alla Giunta Comunale circa l'andamento della società ed i risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria, la valutazione degli standard di qualità, economicità e tempestività del servizio e la verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati

- entro i primi cinque giorni di ogni mese dovrà trasmettere l'ordine del giorno ed i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale o Revisore Unico.
5. L'Amministrazione Comunale può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.
 6. Ogniqualvolta richiesto dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Presidenti delle commissioni consiliari competenti, e comunque almeno una volta all'anno, il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o un suo delegato parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari competenti.
 7. Tutti i documenti, inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili da parte di tutti i Consiglieri Comunali presso i competenti uffici comunali ai quali detti documenti vengono assegnati
 8. La società realizza la propria attività a favore del socio titolare del capitale sociale.
 9. La società dovrà investire gli utili prodotti per attività a favore del comune di Tarquinia, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e esplicitati con delibera dell'Assemblea.

Art. 4 - (Durata)

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.
2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 - (Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e del patrimonio del Comune di Tarquinia perseguendo finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio comunale.

2. Il patrimonio comunale oggetto di gestione è comprensivo delle partecipazioni, delle reti e di quant'altro conferito con atti specifici del Consiglio Comunale, nei limiti della normativa vigente come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri.

3. La società pone le dotazioni e infrastrutture a disposizione dei gestori incaricati della gestione dei servizi e, in caso di gestione separata delle reti, dei gestori di quest'ultime, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità.

4. La società svolgerà inoltre, ai sensi dell'art. 113 TUEL, le attività inerenti alla gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali e potrà coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali,

5. La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione di servizi pubblici locali e del patrimonio e tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali. In particolare la società potrà svolgere le attività di:

1. Gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, quali ad esempio raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero, incisiva implementazione ed ottimizzazione della raccolta differenziata (organizzazione, aspetti informativi e divulgativi), pulizia strade, studio e pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili, attività di disinfezione e disinfestazione, i servizi a terzi con particolare riferimento a raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani; gestione del servizio di riscossione della tariffa di igiene ambientale comprendente attività di sportello, fatturazione e riscossione, contenzioso ed attività connesse
2. gestione di farmacie, ovvero la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle Aziende USL ed a case di cura; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel

settore farmaceutico o parafarmaceutico; l'informazione, l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme dirette di gestione; la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, e dei prodotti di cui alla tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 4.8.1998 e successive modificazioni; la vendita al pubblico dei prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale; la fornitura di materiale di medicazione, di presidi di natura medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici.

3. Gestione di impianti di illuminazione, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; individuazione e progettazione degli interventi con verifica dei livelli di sicurezza e della qualità delle prestazioni; (*sembra ridondante con l'ultimo punto*) sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energia elettrica; progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;
4. Gestione di immobili ed impianti, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al rinnovamento ed all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare, global service, degli edifici pubblici compresa la pulizia dei locali del comune adibiti prevalentemente ad uso ufficio; studio, pianificazione ed esecuzione di interventi sia nel campo edile che impiantistico; verifica dei livelli di sicurezza e dell'adeguatezza delle dimensioni degli spazi, delle centrali termiche e degli impianti in generale; attività integrate afferenti all'Energy Management; attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc, con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia, al fine di assicurare piene efficienze ed affidabilità agli stessi; gestione, valorizzazione ed eventuale manutenzione di strutture sportive e ricreative
5. Gestione e sviluppo delle reti di telecomunicazione, ed in particolare studio, pianificazione, realizzazione, valorizzazione e gestione di reti

- telematiche ed informatiche; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali;
6. Gestione del servizio pubblico di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, ivi compresa l'individuazione e la progettazione degli interventi, la verifica e l'incremento dei livelli di sicurezza; manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale; definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici; la realizzazione e/o l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli; le attività integrate afferenti al cosiddetto Pavement Management;
 7. Gestione di aree verdi per quanto riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole), controlli ed interventi fitosanitari, attività di conservazione e valorizzazione, progettazione e realizzazione nuovi impianti; cartellonistica e segnaletica sul verde e spazi pubblici;
 8. Gestione dell'edilizia pubblica residenziale e commerciale, relativamente *alla GESTIONE DI AFFITTI, INVESTIMENTI E MANUTENZIONI*);
 9. Gestione delle aree individuate a pagamento dal piano sosta e costruzione e gestione parcheggi di superficie e sotterranei, aree attrezzate per mercato o manifestazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;
 10. Gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; onoranze funebri, trasporti funebri ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione), manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
 11. Acquisto, realizzazione e gestione di immobili - attrezzature e tecnologie da destinarsi ad attività sportive, ricreative, turistiche, di benessere alla

città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse sociale, sulla sicurezza, sul turismo, oltre all'organizzazione e alla gestione, diretta e/o indiretta;

12. Produzione e/o acquisto, distribuzione e vendita di energia termica ed elettrica, ed in particolare studio, pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; manutenzione ordinaria e straordinaria reti ed impianti; gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge; gestione delle utenze e sviluppo di servizi integrati; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed energia elettrica e di impianti di teleriscaldamento;
13. Gestione dei servizi di trasporto collettivo, ed in particolare organizzazione e gestione, nelle forme consentite dalla legge, di servizi di trasporto pubblico e scolastico e relativa assistenza agli alunni sugli scuolabus; supporto tecnico all'attività di pianificazione dei servizi e dei percorsi;
14. Gestione di servizi pubblicitari, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture pubblicitarie, installazione di nuove strutture, previa autorizzazione del Comune e adeguamenti di quelli esistenti, , gestione degli spazi pubblicitari e affissioni; supporto tecnico amministrativo alla riscossione e recupero dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP ed adempimenti correlati;
15. Gestione dei servizi di distribuzione e vendita gas, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, in particolare la gestione delle utenze (attività di sportello, fatturazione e riscossione); l'aggiornamento e la verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'autorità per l'energia elettrica ed il gas; progettazione e gestione di servizi post contatore quali, a titolo esemplificativo, servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi assicurativi; trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti; vendita di gas naturale a clienti finali;

16. Gestione del servizio di mensa, anche scolastica, e delle relative strutture comunali , se esistenti, compreso il servizio di fatturazione, riscossione e recupero degli importi dovuti in relazione al servizio erogato;
 17. gestione del canile comunale;
 18. organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e simili che promuovono l'attività imprenditoriale e produttiva
6. La società può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
7. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Socio, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.
8. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.
9. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.
10. La società per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo dovrà assicurare che le risorse umane utilizzate siano dotate di adeguata competenza e formazione professionale.

PARTE SECONDA - Capitale sociale e quote

Art. 6 - (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in € 120.000,00 (Euro centoventimila//00).
2. La quota di partecipazione del Comune di Tarquinia non potrà essere inferiore al 100% del capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei confronti della

società, il trasferimento di quote a soggetti diversi dal socio unico Comune di Tarquinia.

Art. 7 - (Aumenti o diminuzioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia, delle leggi vigenti in materia e del presente Statuto, e fatta salva in ogni caso la condizione di cui all'art. 6, comma 2.
2. Il comune può conferire alla propria società beni in natura, anche in aumento di capitale sociale.

Art. 8 - (Finanziamenti dal socio)

1. Il socio, in conformità alle norme di legge in vigore, potrà effettuare finanziamenti alla società, che salvo diverse pattuizioni, saranno considerati mutui infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

TITOLO II - ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA - Socio Unico, poteri e funzionamento

Art. 9 - (Organi della società)

1. Sono organi della società:
 - L'Assemblea;
 - L'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione;
 - Il Revisore Unico o il Collegio Sindacale.

Art. 10 - (Assemblea)

1. L'assemblea rappresenta i soci ed essendo il comune di Tarquinia socio unico della società, l'Assemblea è costituita dal Sindaco, legale rappresentante del Comune.

2. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione, nel rispetto delle indicazioni e direttive ricevute della Giunta e/o del Consiglio in relazione a quelle che sono le competenze di detti organi.

3. Sono riservate alla competenza esclusiva del socio¹:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
- la determinazione del compenso agli organi amministrativi, nei limiti di legge;
- eventuale istituzione e nomina del direttore generale, il quale dovrà curare l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'organo amministrativo (Amministratore Unico e/o Consiglio di Amministrazione) e sarà responsabile del funzionamento degli uffici della società;
- la nomina del revisore unico o del collegio sindacale;
- le decisioni in merito alla assunzione di prestiti e alla conclusione di contratti di finanziamento, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore a €. 50.000,00
- le decisioni inerenti e conseguenti la visione di piani report e indicatori inerenti la gestione dell'azienda
- le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- la trasformazione della società;
- le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;

¹ Con l'emendamento approvato dal consiglio in sede di approvazione dello statuto tale comma, che originariamente era indicato come comma 4, è stato anticipato ed all'inizio della frase è stata tolta la parola "in particolare"

- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- l'aumento o diminuzione del capitale sociale;
- l'alienazione di beni immobili disponibili e dei mobili registrati e mobili in generale purchè di un valore pari o superiore a €. 20.000,00.

4. Sono comunque subordinate alla preventiva approvazione del consiglio comunale le decisioni del socio² in merito all'alienazione di beni immobili, all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e all'aumento o diminuzione del capitale sociale

5. All'Assemblea partecipa il Socio, nonché, senza diritto di voto, l'organo amministrativo e l'organo di controllo. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune o nei comuni limitrofi. Gli amministratori debbono inoltre convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda dal socio; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

6. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore Unico o dal presidente del collegio sindacale.

7. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Informativa della convocazione dell'assemblea deve essere inoltrata nei medesimi tempi al Presidente del Consiglio Comunale.

8. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

² Con l'emendamento approvato dal consiglio in sede di approvazione dello statuto tale comma, che originariamente era indicato come comma 3, è stato posticipato ed è stata inserita la parola ""del socio""

9. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa il Socio e tutti gli amministratori e il revisore unico o i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

11. Se gli amministratori o il revisore o i sindaci non partecipano all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Il mancato rilascio della predetta dichiarazione da parte di un amministratore o di un revisore per tre volte consecutive, costituisce motivo di revoca della carica.

Art. 11 - (Verbale delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

2. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente stesso.

PARTE SECONDA - Organo amministrativo, poteri e funzionamento

Art. 12 - (Organo amministrativo e durata della carica, revoca e cessazione)

1. La società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - (Amministratore Unico)

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale. L'Amministratore Unico, riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi forniti dal consiglio Comunale E' composto fino ad un massimo di tre amministratori, salvo che la legge non disponga diversamente. L'assemblea elegge il Presidente tra i membri nominati nel C.d.A.
2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età.

Art. 15 - (Durata delle cariche, cessazione e revoca)

1. Gli amministratori (consiglio di amministrazione o amministratore delegato) restano in carica di norma tre esercizi sociali, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso. Comunque cessano dalla carica allo scadere del mandato elettorale dell'organo che rappresenta l'Assemblea.
2. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i Consiglieri comunali e, comunque, i rappresentanti nominati e designati dal Comune di Tarquinia presso altre aziende, enti, istituzioni ed organismi in genere.
4. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, nel rispetto degli indirizzi dati dal Consiglio Comunale.

Art. 16 - (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia in altro luogo ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o telefax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e

a ciascun componente dell'organo di controllo, o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Art. 17 - (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
 - la determinazione delle strategie relative alla gestione aziendale,
 - la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
 - la nomina di amministratori delegati.

Art. 18 - (Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 19 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.
2. Il Consiglio può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, parte delle sue funzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.
3. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'organo amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 3 del presente statuto.

Art. 20 - (Compensi e rimborsi spese agli amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate.
2. L'Assemblea può inoltre assegnare loro e/o modificare un compenso fisso e variabile ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile³.

PARTE TERZA - Legale rappresentanza

Art. 21 - (Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
2. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, agli amministratori delegati se nominati.
3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

PARTE QUARTA - Organo di controllo

Art. 22 - (Revisore unico)

1. Il controllo legale dei conti è svolto da un Revisore Unico, fatto salvo quanto previsto all'art. 2477 c.c. Il revisore unico deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

³ Con l'emendamento approvato dal consiglio in sede di approvazione dello statuto è stato cassato il seguente periodo che concludeva il comma 2 dell'articolo 20: ""ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato da parametrarsi sui risultati dell'attività e della gestione.

esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

3. Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

Articolo 23 - (Collegio Sindacale)

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione della società sarà verificata dal Collegio Sindacale.

2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

3. Nei casi di nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

4. I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea d'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 24 - (Cause di ineleggibilità e di decadenza)

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 25 - (Cessazione dalla carica)

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 26 - (Competenze e doveri del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c.. Il collegio sindacale svolge anche le funzioni di controllo contabile.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del consiglio d'amministrazione.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO III - ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

PARTE PRIMA - Esercizi sociali e ripartizione degli utili

Art. 27 - (Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Detto bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423 - 2431 codice civile, così come stabilito dall'articolo 2423 medesimo del codice civile. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere differito il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 28 - (Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e il 15% (quindici per cento) per riserve straordinarie, vengono attribuiti al socio pubblico Comune di Tarquinia, salvo che l'Assemblea deliberi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto e in parte ai successivi esercizi.

2. Il pagamento degli utili è effettuato presso la Tesoreria Comunale a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

PARTE SECONDA - Scioglimento, clausola compromissoria e altre disposizioni

Art. 29 - (Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.

2. Con particolare ed esclusivo riferimento al personale eventualmente trasferito dal comune alla società per effetto del trasferimento di funzioni, lo scioglimento della società comporta il contestuale reintegro nell'organico comunale.

Art. 30 - (Rinvio alla legge)

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.